

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

- In proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, non necessarie e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

- Il ricorrente sostiene a tal riguardo che con l'adozione delle misure restrittive nei suoi confronti è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.

Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Pšonka / Consiglio

(Causa T-289/18)

(2018/C 249/48)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Artem Viktorovič Pšonka (Kramatorsk, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, nella parte in cui tale decisione e tale regolamento si riferiscono al ricorrente.
- decidere che il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal ricorrente per il procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione

- Il ricorrente motiva il proprio ricorso, sostenendo, inter alia, che il Consiglio dell'Unione europea, nell'adottare la decisione (PESC) 2018/333, non ha agito con la dovuta diligenza, giacché prima dell'adozione della decisione impugnata non ha esaminato gli argomenti del ricorrente e le prove da questo presentate, che depongono a favore del ricorrente, e ha preso le mosse, essenzialmente, da una succinta sintesi del Procuratore generale dell'Ucraina, senza chiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

- In proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, non necessarie e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente garantitigli dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

- Il ricorrente sostiene a tal riguardo che con l'adozione delle misure restrittive nei suoi confronti è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.

Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Portogallo / Commissione

(Causa T-292/18)

(2018/C 249/49)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estevão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione C(2018) 955 della Commissione, del 27 febbraio 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'UE alcune spese, dichiarate dal Portogallo, per un importo pari a EUR 1 052 101,05, in quanto «Debiti riportati scorrettamente nelle tabelle dell'allegato III, cui non è stata applicata la regola 50/50»; e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce una violazione degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005⁽¹⁾ e dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (JO L 209, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347, pag. 549).
